



ACCORDO DI PARTNERSHIP

CO-MANTOVA ECONOMIA COLLABORATIVA E INNOVAZIONE PER L'INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA

I sottoscritti:

- *BENIAMNIMO MORSELLI* *PRESIDENTE* *PROVINCIA DI MANTOVA.*

b. Membri:

- *CARLO ZANETTI* *PRESIDENTE* *CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MANTOVA*
- *ANDREA SCAPPI* *DIRETTORE* *FORMAZIONE MANTOVA - FOR.MA.*
- *LORENZO CAPELLI* *PRESIDENTE* *PROMOIMPRESA – BORSA MERCI*

PREMESSO

che rappresentano i soggetti attuatori del seguente progetto:

“CO-MANTOVA. ECONOMIA COLLABORATIVA E INNOVAZIONE PER L'INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA” finanziato da Fondazione Cariverona – (Ambito Volontariato Filantropia e Beneficenza - Azioni di sistema a sostegno di percorsi di inclusione socio-lavorativa - Documento programmatico previsionale per l'anno 2016) con comunicazione del 18 luglio 2016 (RIF. 2016.0968);

che la candidatura del progetto a Fondazione Cariverona è stata approvata dalla Provincia di Mantova con Delibera n. 26 del 29/03/2016 e dalla Camera di Commercio con Deliberazione N. 37 del 31/03/2016;

che il progetto si integra, grazie alle sinergie promosse dai partner coinvolti, con il Piano Territoriale per le Politiche Giovanili;

che gli enti si adopereranno per integrare tali azioni e risorse con una più ampia programmazione regionale e nazionale a supporto dell'inserimento lavorativo dei giovani, tra cui sicuramente Garanzia Giovani e Dote Unica Lavoro;

che, a seguito dell'approvazione e del finanziamento concesso, gli operatori suindicati si impegnano alla realizzazione delle attività previste secondo le modalità, i contenuti ed i costi di cui al progetto approvato da Fondazione Cariverona;

che gli operatori intendono, con il presente atto, definire i rapporti di partnership e conferire alla Provincia di Mantova mandato collettivo speciale con rappresentanza, designandolo quale soggetto beneficiario e gestore del finanziamento e unico interlocutore nei confronti di Fondazione Cariverona;

che la Provincia di Mantova e la Camera di Commercio di Mantova operano, come indicato nel progetto, attraverso le proprie aziende speciali indicate come soggetti operativi nello svolgimento delle attività progettuali;

che il progetto è stato aggiornato nel tempo attraverso una riprogrammazione condivisa e che, anche a causa dell'emergenza Covid, Fondazione Cariverona ha previsto una proroga al 31 ottobre 2020;

DICHIARANO

o di riunirsi in Contratto di partnership per lo svolgimento delle attività di cui al progetto sopra indicato;

I sottoscritti

- *BENIAMINO MORSELLI* *PRESIDENTE* *PROVINCIA DI MANTOVA.*

- **CARLO ZANETTI** *PRESIDENTE* *CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MANTOVA*
- **ANDREA SCAPPI** *DIRETTORE* *FORMAZIONE MANTOVA - FOR.MA.*
- **LORENZO CAPELLI** *PRESIDENTE* *PROMOIMPRESA – BORSA MERCI*

conferiscono mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile, con obbligo di rendiconto e con rappresentanza esclusiva e processuale al Capofila:

PROVINCIA DI MANTOVA e per essa a Beniamino Morselli, suo rappresentante legale, il quale in forza della presente procura:

- a. è autorizzato a stipulare, in nome e per conto dei partner sottoscrittori, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido fin da ora, tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazione del progetto indicato in premessa;
- b. è autorizzato a rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, gli associati nei confronti dell'Amministrazione, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal suddetto incarico, fino all'estinzione di ogni rapporto.

Il contratto è disciplinato da quanto disposto dai successivi articoli, nonché da specifici ulteriori accordi organizzativi che potranno essere stipulati fra i soggetti attuatori.

Art. 1

(Impegni dei soggetti attuatori)

I sottoscritti si obbligano a concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e realizzazione del progetto anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte.

Ciascun associato eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati, ferma restando la responsabilità solidale di tutti gli altri soggetti facenti parte del presente accordo di partenariato.

I soggetti attuatori si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione dell'intervento.

Art. 2

(Doveri del Capofila)

1. L'associato **PROVINCIA DI MANTOVA** si impegna a svolgere in favore del partenariato qualsiasi attività occorrente per la migliore redazione di tutti gli atti necessari al perfezionamento della concessione del finanziamento con Fondazione Cariverona, nonché a coordinare:
 - gli aspetti amministrativi e legali correnti;
 - i rapporti con Fondazione Cariverona.
2. In particolare esso assume:
 - a. la responsabilità e il coordinamento della rendicontazione delle attività finanziate, quale unico interlocutore nei confronti di Fondazione Cariverona, svolte fino alla data di scadenza del progetto, conformemente alle norme stabilite dalla Fondazione, nonché la sottoscrizione degli atti necessari per la realizzazione del progetto;
 - b. la responsabilità ed il coordinamento generale del progetto;
 - c. la responsabilità del coordinamento della progettazione e organizzazione delle attività connesse al progetto;
 - d. il coordinamento dei rapporti finanziari con Fondazione Cariverona, provvedendo ad incassare le somme dovute sia in acconto che a saldo, indicando l'istituto di credito prescelto;
 - e. il coordinamento amministrativo e segretariale del progetto, compreso il versamento degli importi di competenza di ciascuno dei soggetti attuatori, così come definiti all'interno di successivi accordi organizzativi fra i soggetti medesimi;
 - f. il coordinamento nella predisposizione dei rapporti di monitoraggio e degli altri documenti necessari alla realizzazione delle attività;
 - g. il coordinamento nella predisposizione della relazione finale.

Art. 3

(Doveri dei membri)

1. Le modalità circa la realizzazione del progetto sono affidate agli associati soggetti attuatori secondo quanto indicato nel progetto e nella nota di ridefinizione.
2. I predetti soggetti sono tenuti inoltre alla elaborazione del rendiconto di tutti i costi relativi alle attività loro affidate, nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite da Fondazione Cariverona, nonché la predisposizione, relativamente alle proprie attività, del monitoraggio e della documentazione necessaria allo svolgimento del progetto, compresa la relazione finale.
3. Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi di loro competenza previste per la realizzazione del progetto.

Art. 4

(Coordinamento e gestione)

Come indicato al precedente art.2, il coordinamento degli adempimenti amministrativi ed operativi, durante la realizzazione del progetto, sarà demandato a **PROVINCIA DI MANTOVA**.

Per quanto riguarda la gestione, si affida al Responsabile Amministrativo i contenuti espressi nel prossimo articolo.

Art. 5

(Il Responsabile amministrativo)

1. Il Responsabile amministrativo è individuato nel Responsabile Amministrativo dell'Ente capofila o, nel caso in cui questi sia rinunciario, è nominato dal Legale rappresentante dell'ente capofila.
2. Egli è responsabile della corretta tenuta della contabilità finanziaria del Progetto, assumendo come riferimento le voci e le entità finanziarie comprese nel preventivo approvato da Fondazione Cariverona. All'uopo si relaziona al direttore del Progetto ed utilizza i necessari supporti tecnico-amministrativi onde produrre, per ogni singola voce di spesa, le opportune giustificazioni contabili.
3. Allo stesso competono le seguenti funzioni:
 - a. Predisposizione della documentazione richiesta dai competenti organismi di Fondazione Cariverona;
 - b. Assolvimento degli adempimenti fiscali derivanti dalla gestione finanziaria del Progetto;
 - c. Predisposizione del rendiconto delle spese.

Art. 6

(Segreteria)

1. I servizi di segreteria consistono principalmente nella:
 - a. raccolta delle iscrizioni;
 - b. verifica della coerenza di ogni giustificativo di spesa con gli strumenti di gestione finanziaria;
 - c. tenuta e archiviazione della documentazione relativa alle diverse azioni;
 - d. archiviazione della documentazione causale, contabile, comprobante (ad es: fatture, note ed ogni altro giustificativo di spesa, contratti a progetto, occasionali e professionali, siglati con i diversi soggetti aventi causa in ordine alla effettuazione delle diverse fasi di formazione previste dal Progetto);
 - e. predisposizione degli atti di liquidazione delle spese e dei connessi adempimenti finanziari di pagamento.
2. I compiti di segreteria vengono svolti da personale interno degli Enti sottoscrittori o da personale esterno la cui responsabilità è affidata al Responsabile Amministrativo.

Art. 7

(Ripartizione del finanziamento e del cofinanziamento)

Le attività e il budget di rispettiva competenza corrispondono a quanto riportato nella tabella seguente:

Soggetto	Finanziamento Cariverona (€)	Cofinanziamento partner (€)
PROVINCIA DI MANTOVA		18.000,00
FORMAZIONE MANTOVA - FOR.MA.	418.000,00	12.000,00
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI MANTOVA		99.000,00
PROMOIMPRESA – BORSA MERCI	182.000,00	26.000,00
totale	600.000,00	155.000,00

Art. 8

(Controllo e ripartizione delle spese)

1. Il Capofila ed i membri sono tenuti al rispetto delle procedure definite da Fondazione Cariverona per quanto riguarda l'effettuazione ed il controllo delle spese sostenute nell'ambito del progetto.
2. Ciascuna parte si fa comunque carico delle spese autonomamente assunte per l'esecuzione delle attività, fatta salva la sua eleggibilità e il conseguente finanziamento.
3. Tutte le spese di interesse comune saranno imputate fra i costi di competenza del soggetto capofila.

Art. 9

(Riduzione del finanziamento)

Il Capofila e i membri si danno espressamente atto che le somme di rispettiva competenza indicate all'art. 7 rimangono condizionate nel loro ammontare all'approvazione finale della rendicontazione e pertanto potranno subire variazioni in conseguenza di eventuali decurtazioni e/o riparametrazioni da parte di Fondazione Cariverona.

I sottoscritti concordano le seguenti modalità con cui verranno ripartite tra i sottoscrittori eventuali riduzioni percentuali, eventuali non riconoscimenti di singole voci di spesa e/o eventuali revoche del finanziamento per i progetti in premessa:

- a. eventuali riduzioni percentuali sul complessivo finanziamento si applicheranno proporzionalmente agli apporti dei soggetti, come definiti nel progetto e specificati negli accordi organizzativi;
- b. il non riconoscimento di singole voci di spesa sarà a carico del soggetto che, sulla base di quanto indicato nel progetto e specificato dagli accordi organizzativi, si è fatto carico dello specifico apporto;
- c. l'eventuale revoca del finanziamento riguarderà le parti contraenti per gli importi di cui ciascuna si è fatta carico.

Art. 10

(Riservatezza)

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno dei soggetti attuatori ad un altro, dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le informazioni e le documentazioni ottenute.

Art. 11
(Validità)

Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte, successivamente alla verifica amministrativa contabile effettuata da parte di Fondazione Cariverona, fino alla data dell'avvenuta erogazione del saldo finale del finanziamento.

Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze con Fondazione Cariverona tali da rendere applicabile il presente atto.

Art. 12
(Arbitrato e foro competente)

Le eventuali controversie in merito all'applicazione del presente atto tra i soggetti che lo sottoscrivono, se non risolte amichevolmente, saranno deferite ad un Collegio arbitrale costituito a norma degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

L'arbitrato avrà luogo a Mantova.

Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale sono anticipate dalla parte che chiede l'intervento e definitivamente regolate dal foro arbitrale in base alla soccombenza.

Mantova, li

PROVINCIA DI MANTOVA.

*CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI MANTOVA*

FORMAZIONE MANTOVA - FOR.MA

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI